



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA**  
**Direzione Generale**

**IL DIRETTORE GENERALE**

VISTO il D.L.vo n.297/1994 e successive modifiche ed integrazioni;  
VISTO il D.P.R. n.487/1994 e successive modifiche ed integrazioni;  
VISTO il D.L.vo n.165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;  
VISTA la legge n.107 del 13.7.2015;  
VISTO Il D.P.R. n. 19 del 14.2.2016 riguardante le nuove classi di concorso;  
VISTO il decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n.106 del 23.2.2016 con il quale è stato indetto il concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado;  
VISTO il D.M. n.94 del 23/2/2016 riguardante le disposizioni relative alla valutazione dei titoli valutabili nei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente;  
VISTO il D.M. n. 95 del 23/2/2016 riguardante le prove ed i programmi di esame dei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente;  
VISTO il D.M. n. 96 del 23.2.2016 riguardante i requisiti dei componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente;  
VISTO il D.M. n. 97 del 23.2.2016 riguardante la formazione delle commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami finalizzati al reclutamento del personale docente;  
VISTO in particolare l'art.9 del citato D.D.G. n.106/2016 che al comma 1 prevede che i candidati siano inseriti nella graduatoria di merito definitiva " nel limite massimo dei posti messi a bando per ciascuna procedura concorsuale maggiorati del 10% ai sensi dell'art.400, comma 15, del Testo Unico come modificato dall'articolo 1, comma 113, lettera g, della Legge " ed al comma 3 stabilisce che " per le classi di concorso per le quali è disposta l'aggregazione territoriale delle procedure sono approvate graduatorie distinte per ciascuna regione";  
VISTO in particolare la tabella dell'allegato 1 del citato bando di concorso riguardante la classe di concorso A061 – Tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali – nella quale si precisa che l'USR-PUGLIA è responsabile dello svolgimento dell'intera procedura concorsuale e dell'approvazione delle graduatorie di merito per i posti delle Regioni Puglia, Calabria, Campania e Toscana;  
VISTO il proprio decreto con il quale è stata costituita la Commissione Giudicatrice per la procedura concorsuale indetta con il già



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA**  
**Direzione Generale**

citato D.D.G. n.106/2016 relativa alla classe di concorso A061 – Tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali - ed i successivi decreti di rettifica e di integrazione;

VISTI gli atti di valutazione delle prove e dei titoli predisposti dalla Commissione Giudicatrice su indicata;

VISTE le graduatorie di merito compilate ai sensi dell'art.9, comma 3, del D.D.G. n.106/2016 dalla suddetta Commissione Giudicatrice per la procedura concorsuale relativa alla classe di concorso A061 – Tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali -;

VISTO il decreto prot.n.14053 del 31.8.2016 con il quale sono state approvate le graduatorie generali definitive di merito relative al concorso indetto con DDG n.106 del 23.2.2016 in ordine alla classe A061 per le regioni Calabria, Campania, Puglia e Toscana nonché i successivi decreti di rettifica;

VISTI gli elenchi graduati, predisposti ai sensi dell'art.17, comma 2, del decreto legislativo n.59 del 13.4.2017 nonché dalla nota del MIUR prot.n.26145 dell'8.6.2017, pubblicati sul sito web in data 20.6.2017 e successivamente integrati e pubblicati sul sito web in data 13.9.2018 riguardanti la classe di concorso suindicata per le Regioni Campania e Puglia;

VISTO l'art. 5 del D.P.R. n.487 del 9 maggio 1994 e successive modificazioni ed integrazioni relativo alle categorie riservatarie ed ai titoli di preferenza spettanti ai candidati;

VISTA la legge n.68 del 12.3.1999;

CONSTATATO che le candidate MUTO Filomena (n. l'1.7.1968) e NUCIFORO Giuseppina Federica ( n. l'8.11.1986) risultano inserite nell'elenco graduato per la Regione Campania rispettivamente al posto n.1 ed al posto n.11 con riserva a seguito di provvedimento giurisdizionale;

CONSTATATO che il candidato DI MASO Marco (n. il 18.4.1956) risulta inserito nell'elenco graduato per la Regione Puglia al posto n.5 a seguito di provvedimento giurisdizionale;

VISTA la nota del 22.2.2019 con la quale l'avv. Guido Marone, per nome e conto della candidata MUTO Filomena, chiede – in esecuzione della sentenza del TAR Lazio, sezione terza bis, di Roma n. 2366 del 19.2.2019, pubblicata il 22.2.2019, con la quale è stato accolto il ricorso e, per l'effetto, sono stati annullati i provvedimenti impugnati - lo scioglimento della riserva con conseguenziale permanenza nell'elenco graduato per la Regione Campania a pieno titolo;

VISTA la nota del 22.2.2019 con la quale l'avv. Guido Marone, per nome e conto dei candidati NUCIFORO Giuseppina Federica e DI MASO Marco, chiede – in esecuzione della sentenza del TAR Lazio, sezione terza bis, di Roma n. 2368 del 19.2.2019, pubblicata il 22.2.2019, con la quale è stato accolto il ricorso e,



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA**  
**Direzione Generale**

per l'effetto, sono stati annullati i provvedimenti impugnati - lo scioglimento della riserva con conseguenziale permanenza negli elenchi graduati rispettivamente per le Regioni Campania e Puglia;

RITENUTO

di dover procedere a dare esecuzione alle suindicate sentenze, fatte salve le conseguenze derivanti da eventuali diverse decisioni per effetto di successivo ulteriore grado di giudizio;

**DECRETA**

Per le motivazioni indicate in premessa, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata:

- 1) Alle candidate MUTO Filomena e NUCIFORO Giuseppina Federica, come specificate in premessa, posizionate rispettivamente al posto n.1 ed al posto n.11 nell'elenco graduato per la Regione Campania relativo al concorso indetto con D.D.G. n.106 del 23/2/2016 per la classe di concorso A061 - Tecnologia e tecniche delle comunicazioni multimediali - è sciolta in maniera positiva la riserva in esecuzione delle sentenze del TAR Lazio, sezione terza bis, di Roma n.2366 e n.2368 entrambe del 19.2.2019, pubblicate il 22.2.2019.
- 2) Al candidato DI MASO Marco, come specificato in premessa, posizionato al posto n.5 nell'elenco graduato per la Regione Puglia relativo al concorso indetto con D.D.G. n.106 del 23/2/2016 per la classe di concorso A061 - Tecnologia e tecniche delle comunicazioni multimediali -, è sciolta in maniera positiva la riserva in esecuzione della sentenza del TAR Lazio, sezione terza bis, n.2368 del 19.2.2019, pubblicata il 22.2.2019.
- 3) Gli stessi permangono negli elenchi graduati suindicati a pieno titolo, restano invariate le posizioni occupate negli elenchi graduati stessi.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, per soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni oppure ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo elettronico di questo Ufficio Scolastico Regionale, sul sito web [www.pugliausr.gov.it](http://www.pugliausr.gov.it).

Di tale pubblicazione è data contemporanea comunicazione tramite la rete INTRANET e sul sito INTERNET del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
Anna Cammalleri

AL MIUR DGPER per la pubblicazione

All'USR per la Campania



***Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca***  
**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA**  
***Direzione Generale***

Al sito web – USR Puglia

Agli interessati  
(tramite pubblicazione sul sito web)